



ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ISCRITTI MOROSI SOSPESI

(approvato dal Consiglio dell'Ordine con delibera n. 15 del 13.04.2023)

Art. 1

Tutti coloro che sono iscritti all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno sono tenuti, ai sensi dell'art. 37 RD 2537/1925, a pagare la quota di iscrizione entro il termine indicato annualmente, in conformità alle procedure ordinarie di riscossione previste dall'Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Salerno.

Art. 2

Il mancato versamento della quota dà luogo a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 50 R.D. 2537/25.

Ad esito del procedimento, qualora l'incolpato persista nella morosità, il Consiglio dell'Ordine ne delibera la sospensione a tempo indeterminato.

Art. 3

Il nominativo dell'Iscritto sospeso viene annotato nell'Albo Professionale e comunicato a tutti gli Enti Pubblici secondo quanto previsto nella "Guida ai procedimenti disciplinari" predisposta dal CNAPPC.

Il provvedimento di sospensione comporta la sospensione del versamento del contributo di sostentamento a favore del CNAPPC.

Art. 4

Il Consiglio, trascorso il termine di un anno dalla irrogata sospensione, invita l'Iscritto sospeso, con posta elettronica certificata, a manifestare entro 30 giorni la propria scelta tra chiedere la cancellazione dall'Albo ovvero rimanere iscritto saldando tutto il dovuto. Nella comunicazione è specificato che l'eventuale mancata risposta darà luogo alla procedura di cancellazione dall'Albo.

Art. 5

A seguito della comunicazione di cui all'art. 4, qualora l'Iscritto dichiari di voler mantenere l'iscrizione, è tenuto a corrispondere tutte le annualità scadute ed a tal fine gli è concesso un ultimo termine di 30 giorni dal ricevimento per adempiere.

Decorso inutilmente detto termine, il Consiglio dell'Ordine comunicherà la mancanza al Consiglio di Disciplina per procedere alla cancellazione dall'Albo.

In tutti gli altri casi, il Consiglio dell'Ordine valuterà la sussistenza di fattori impeditivi dipendenti da circostanze esterne sottoposti dall'iscritto all'esame dell'Ordine al fine di differire al massimo di un anno la procedura di cancellazione dall'Albo.

Art. 6

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti subordina l'accettazione della nuova domanda di iscrizione all'Albo, a seguito di cancellazione deliberata per morosità, al pagamento delle somme dovute per il pregresso e mai onorate.

Art. 7


Anche in caso di cancellazione a seguito di procedimento disciplinare, gli oneri contributivi inevasi continuano ad essere dovuti dal soggetto cancellato.

L'Ordine, pertanto, attiverà le procedure coattive di recupero del credito, con le modalità che riterrà maggiormente idonee a realizzare e tutelare gli interessi dell'Ente.

Art. 8

Il presente Regolamento entra in vigore, a seguito della sua approvazione, con la pubblicazione sul Sito istituzionale dell'Ordine e trova applicazione, al fine dell'avvio delle procedure di messa in mora e cancellazione di cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento, a tutti i morosi che risultano sospesi da oltre due anni al momento della sua entrata in vigore.

Il Consigliere segretario
Arch Mariateresa D'Arco



Il Presidente
Pasquale Caprio

